

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini  
Stefan Engele

Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi Massimo Moser

Andrea Tinti Michael Schieder

Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser

Thomas Sandrini

## Circolare

numero:	91i
del:	2021-11-15
autore:	Andrea Tinti

A tutti i clienti con partita IVA

### Credito di imposta per ben nuovi “Industria 4.0”: promemoria

Ricordiamo<sup>1</sup> che relativamente agli investimenti in beni nuovi “Industria 4.0”

- **immateriali**<sup>2</sup> (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, incluse le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni predetti mediante soluzioni di cloud computing ) e
- **materiali**<sup>3</sup> funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese

spetta, come noto<sup>4</sup> un **credito di imposta** variabile in base all'importo dell'investimento e in base al momento di acquisto.

Con la presente circolare intendiamo ricordare brevemente due aspetti in merito a tale agevolazione, da non trascurare.

#### 1 Rispetto della normativa sulla sicurezza e adempimento versamenti contributi

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni<sup>5</sup>:

- a) il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore, e
- b) il corretto adempimento, alla data di utilizzo in compensazione del credito, degli **obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Quindi prima di compensare il bonus in oggetto **con il mod. F24** occorre verificare di essere in regola con tali adempimenti, per non dover restituire l'importo compensato, comprensivo di interessi oltre alle sanzioni per indebito utilizzo di crediti in compensazione<sup>6</sup>.

1 L'ultima nostra circolare in merito è la n. **12 del 25.01.2021**

2 Beni di cui alla Tabella B della del Finanziaria 2017 (Legge n. 232/2016)

3 Beni di cui alla Tabella A della del Finanziaria 2017 (Legge n. 232/2016)

4 Vedasi maggiori informazioni sul bonus investimenti in generale nella nostra circolare 12 del 25.01.2021

5 Vedasi quanto già riportato al punto 1.2.3. della nostra circolare circolare 12/2021 ovvero il comma 1052, art. 1 della Legge di bilancio 2021

6 e la sanzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevista per l'utilizzo del credito di

Con riferimento alla condizione di cui al punto b) qui sopra, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)<sup>7</sup> in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma<sup>8</sup>.

Si chiede quindi ai nostri clienti, per i quali teniamo la contabilità o effettuiamo i pagamenti ovvero le compensazioni con modello F24 in quanto a ciò incaricati, e che usufruiscono dei crediti di imposta in questione, **di comunicarci tempestivamente eventuali ritardi nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, in modo da poter sospendere la compensazione dei crediti di imposta relativi all'agevolazione in questione.

## 2 Comunicazione al MISE degli investimenti “Industria 4.0”

Con Decreto del MISE<sup>9</sup> è stato recentemente pubblicato<sup>10</sup> (in ritardo) il modello, le scadenze e le istruzioni di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione del credito d'imposta per beni nuovi “Industria 4.0”<sup>11</sup>. **Non sono oggetto della comunicazione in esame gli investimenti in beni strumentali “generici”<sup>12</sup>.**

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo [benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it](mailto:benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it) secondo lo schema disponibile sul sito del MISE<sup>13</sup>.

La comunicazione in esame va trasmessa:

- entro il 31.12.2021 con riferimento agli investimenti di cui all'art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020);
- entro la presentazione del mod. REDDITI riferito al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti, con riferimento agli investimenti di cui all'art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021). Così la comunicazione relativa agli investimenti effettuati nel periodo 16.11-31.12.2020 va trasmessa entro il 30.11.2021, qualora ci si fosse avvalsi delle agevolazioni previste dalla Finanziaria 2021.

Precisiamo inoltre che, per quanto riguarda il credito d'imposta alle imprese che effettuano spese di **formazione 4.0**<sup>14</sup>, con un altro decreto è stato recentemente approvato un modulo apposito<sup>15</sup> che firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso (entro le citate scadenze) in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo [formazione4.0@pec.mise.gov.it](mailto:formazione4.0@pec.mise.gov.it).

imposta «in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», pari al trenta per cento del credito utilizzato.

7 Previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oggi sostituito dal DURC on line (cfr. articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, come modificato dal decreto del 23 febbraio 2016)

8 Circolare n. 9/e del 23.07.2021, vedasi il punto 5.1.2: L'Agenzia ha fornito tale chiarimento sotto forma di risposta a una domanda, dopo aver ribadito che il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d'imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

9 Decreto 6.10.2021

10 Vedasi: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali>

11 di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'art.1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

12 Vedasi nostra circolare 12/2021, Punti 1.4.3 e seg.

13 <https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2042769-decreto-direttoriale-6-ottobre-2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-beni-strumentali>

14 L'art. 1 co. 46 - 55 della L. 205/2017, come modificato dall'art. 1 co. 210 ss. della L. 160/2019, prorogato dall'art. 1 co. 1064 lett. i) e l) della L. 178/2020 alle spese sostenute fino al 31.12.2022.

15 <https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2042772-decreto-direttoriale-6-ottobre-2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-formazione>

In base ai citati decreti del Ministero (MISE) il **mancato invio** del modello in esame:

- non comporta la disapplicazione o revoca dell'agevolazione in esame;
- non determina effetti in sede di controllo dell'Amministrazione finanziaria.


I dati e le informazioni indicati nel modello sono **acquisiti dal MISE al solo fine di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.**

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler Sandrini".